

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 910)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSSI DORIA, TORTORA, BUCCINI, CIPELLINI, ARFÈ**
e **ALBERTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1973

Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie
1970-71, 1971-72 e 1972-73

ONOREVOLI SENATORI. — La sentenza della Corte costituzionale del 27 luglio 1972, numero 155, relativa alla legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 11 febbraio 1971, n. 11: « Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici », ha determinato una situazione di incertezza legislativa in materia, cui è indispensabile porre immediato, provvisorio rimedio. È indispensabile che ciò avvenga subito in considerazione del fatto che con il 15 marzo 1973, viene a scadere la ulteriore proroga deliberata con legge 23 dicembre 1972, n. 844.

Il Parlamento ha bisogno del tempo necessario per esaminare con urgenza anche con la dovuta attenzione l'intera materia sulla base delle varie proposte di legge che la sentenza della Corte costituzionale ha fatto sì che fossero presentate. Nel rispetto delle decisioni della Corte spettano, infatti, al Parlamento le scelte politiche in questa come nelle altre materie.

Senza entrare nel merito dei vari disegni di legge è, intanto, opportuno ricordare che la sentenza della Corte ha esplicitamente

riconosciuto, nella quarta dichiarazione finale, la legittimità delle disposizioni secondo le quali, « nella determinazione delle tabelle per i canoni di equo affitto, sono presi a base i redditi dominicali ».

Al fine, pertanto, di porre immediato rimedio al nuovo vuoto legislativo che, con il 15 di marzo si viene a creare, si ritiene che il Parlamento debba, con procedura di urgenza, approvare il disegno di legge che abbiamo qui l'onore di presentare. Nell'unico articolo di cui si compone esso, infatti, senza nulla pregiudicare, stabilisce che, per le annate 1971-72 e 1972-73, il canone di affitto dei fondi rustici sia determinato moltiplicando per 40 il reddito dominicale risultante dal catasto, e che gli eventuali conguagli conseguenti alle future tabelle dell'equo canone in base a norme che il Parlamento fisserà in sede di revisione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, siano rinviati agli anni successivi. Analoga disposizione è opportuno includere anche per l'annata agraria 1970-71, per quei casi che non fossero stati risolti in base alla legge in vigore prima della n. 11 del 1971.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

In attesa della promulgazione di nuove norme in materia, per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73 il canone di affitto dei fondi rustici è determinato moltiplicando per 40 il reddito dominicale risultante dal catasto. I conguagli, eventualmente dovuti in seguito a revisione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, saranno corrisposti, con criteri da determinare in sede di approvazione della legge definitiva.

Per l'annata agraria 1970-71, nei casi in cui i canoni siano stati corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e in tutti gli altri casi ove non sia intervenuta definizione dei rapporti, si applica in via definitiva il coefficiente 40.